



# Comune di Storo

Provincia di Trento

## Regolamento del sito istituzionale su reti telematiche

Approvato dal Consiglio comunale di Storo nella seduta del 30 luglio 2012 con deliberazione n. 16 e modificato nella seduta del 22 aprile 2013 con deliberazione n. 7 e nella seduta del 29.07.2015 con deliberazione n. 30

# Regolamento del sito istituzionale su reti telematiche

## Capo I - Principi generali

### Articolo 1

*Fonti legislative e statutarie*

1. Il presente regolamento fa riferimento:

a) alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ivi comprese quelle introdotte con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, (di seguito CAD 82/2005) con particolare riferimento agli articoli:

- 1) 3 e 8 al fine di favorire l'alfabetizzazione informatica e l'esercizio dei diritti dei cittadini all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni;
- 2) 4 e 9 sul diritto dei cittadini alla partecipazione democratica elettronica al procedimento amministrativo informatico esercitabile mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- 3) 7 sulla qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza mediante la riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi tramite lo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- 4) 50 e 59 sulla fruizione e riutilizzazione dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i dati territoriali;
- 5) 52 e 68 sui formati aperti;
- 5) 53 e 54 sui siti istituzionali su reti telematiche;
- 6) 57 sulla modulistica.

b) per la "trasparenza, valutazione e merito" alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.118 di approvazione del regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 5, ove all'articolo 2 è previsto che i soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informaticizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica." e decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 articolo 18 riguardante "l'amministrazione aperta" con l'obbligo di pubblicità sulla rete internet, degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati;
- 2) legge finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244 all'art. 3 commi 18 e 54 e legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, art. 39 undecies in relazione agli incarichi di consulenza;
- 3) l'art. 1 comma 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 dispone che gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale;
- 4) legge 18 giugno 2009, n. 69 art. 21 relativo alla "trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale" e art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che ne contiene la regolamentazione;
- 5) ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi compe-

tenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

6) l'art. 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 obbliga tutti gli enti ad inserire nel proprio sito, l'elenco delle società di cui detengono direttamente o indirettamente quote di compartecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità;

c) in materia edilizia alle disposizioni di seguito indicate:

1) l'art. 20 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia dispone: "Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. La Giunta provinciale in esecuzione dell'art. 102 comma 3 lett. c) del Codice provinciale dell'urbanistica (LP 4 marzo 2008, n. 1) con delibera n. 2019 di data 3 settembre 2010, ha disposto che "dell'avvenuto rilascio della concessione è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo comunale e nel sito web del comune, specificando il titolare e località ove la costruzione sarà eseguita." L'articolo 106 comma 8 della medesima legge stabilisce che ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di attività, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal regolamento per la concessione edilizia;

2) Ai sensi dell'art. 31 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dell'art. 123 del codice dell'urbanistica sono pubblicati mensilmente all'albo i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione;

d) per l'albo telematico all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e alla vigente legislazione in materia di pubblicità legale mediante pubblicazione all'albo pretorio sostituito dall'albo telematico;

e) alle disposizioni contenute nella legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 recante norme per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale riconoscendo come valori inderogabili la centralità dei dati pubblici, la loro accessibilità completa e permanente, la sicurezza e trasparenza del loro trattamento e l'utilizzo estensivo di formati dati e protocolli di comunicazione standard e aperti, orientando in questo senso lo sviluppo dei sistemi ICT a partire dalla loro programmazione;

f) allo statuto comunale con particolare riferimento agli articoli:

1) 44 riguardante l'informazione ai cittadini;

2) 59 riguardante speciali forme di pubblicità e il sito istituzionale su reti telematiche.

2. Per il trattamento dei dati personali nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, (codice 196/2003) si rinvia al capo terzo del presente regolamento.

3. Si fa espresso rinvio dinamico alla normativa specifica in materia di siti istituzionali, intendendo espressamente comprese nel presente regolamento le norme future e ritenendo non più applicabili le disposizioni qui richiamate che risulteranno abrogate.

## **Articolo 2**

### *Biblioteca telematica*

1. Nel rispetto dei principi fissati all'art. 59 dello statuto, il sito istituzionale su reti telematiche rispetta i principi di accessibilità, elevata usabilità e reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità e semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità.

2. Il sito istituzionale del Comune funge da biblioteca telematica amministrativa del Comune e contiene necessariamente i dati indicati nell'articolo 59 dello statuto e i dati pubblici indicati all'articolo 54 del CAD 82/2005, oltre ad altri dati indicati da disposizione di legge sotto richiamate, che rimangono in pubblicazione, anche nelle versioni precedenti a quelle in vigore, per la durata ritenuta utile al fine di assicurare la conoscibilità nel tempo e la ricerca anche storica.

3. Nel capo successivo del presente regolamento sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo o esclusivo altri atti e informazioni, oltre a quanto previsto al comma precedente, che possono essere pubblicati sul sito.

4. I servizi in rete sono basati su criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

### **Articolo 3**

#### *Bollettino del Comune di Storo*

1. Come stabilito dall'art. 59 comma 2 dello statuto, il Bollettino del Comune di Storo è strumento di informazione e di pubblicità degli atti del Comune.

2. Sul sito del Comune è pubblicata la versione informatica integrale dei numeri del Bollettino a far tempo dal numero 1 dell'anno 1998.

### **Articolo 4**

#### *Formati aperti*

1. Al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici si dispone la pubblicazione dei dati in formati aperti di cui all'art. 68 commi 3 e 4 del CAD 82/2005.

2. Sono equiparati ai formati aperti i formati vettoriali shapefile per sistemi informativi geografici.

### **Articolo 5**

#### *Disponibilità e accessibilità dei dati*

1. I dati sono disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati e sono condivisibili allo stesso modo.

2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, le disposizioni ivi contenute non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche. Per tali effetti sono considerati atti ufficiali del Comune di Storo e quindi non sono soggetti alle norme sulla protezione del diritto d'autore, gli atti e relativi allegati previsti all'articolo 2 comma 2 del presente regolamento.

3. È tutelato e garantito il diritto di accesso ai servizi telematici da parte dei cittadini diversamente abili in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione recepiti per quanto riguarda le reti telematiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e dal relativo decreto di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 e secondo i principi di universalità di accesso alla rete definito nelle linee guida sull'accessibilità dei siti web del Consorzio mondiale del web (W3C) e a riprova in calce alle pagine del sito sono riportati i marchi W3C-css e W3C-xhtml con i collegamenti ipertestuali ai siti di verifica.

## **Capo II - Contenuti del sito**

### **Sezione prima. - Parte amministrativa**

#### **Articolo 6**

##### *Organi amministrativi e uffici*

1. Sul sito sono riportate le informazioni riguardanti il sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori e i consiglieri delegati o incaricati, anche di precedenti consigiature, con informazioni utili al fine di consentire ai cittadini di poter comunicare con loro.

2. A norma dell'art. 54, comma 1 lett. a) del CAD 82/2005 è pubblicato l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei funzionari responsabili dei singoli

uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.

### **Articolo 7**

*Statuto, regolamenti, delibere, determine e altri provvedimenti di portata generale e pubblicazioni speciali*

1. Sul sito è pubblicato lo statuto del Comune di Storo completo del preambolo.
2. Sono pubblicati i regolamenti comunali nella versione vigente e ove ritenuto utile nelle versioni precedenti, completi degli allegati costituenti norme regolamentari.
3. Sono pubblicate le ordinanze di portata generale e quelle di regolamentazione del traffico assunte ai sensi del codice della strada, che contengono disposizioni di natura regolamentare;
4. Sono pubblicate tutte le delibere dal 1998 e le determine dal 2001, ivi compresi alcuni allegati ove ritenuto possibile e utile ai fini della maggiore informazione.
5. La presentazione, nelle forme e con le modalità previste nel regolamento interno del Consiglio comunale, di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e altri atti di iniziativa politica dei consiglieri comunali obbliga alla loro pubblicazione sul sito istituzionale a cura dell'ufficio di segreteria entro cinque giorni lavorativi dalla data della seduta consiliare in cui sono state trattate, salvo espresso diniego di pubblicazione contenuto nel medesimo atto di iniziativa politica.
6. Sono pubblicate anche le informazioni riguardanti le concessioni delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici complete dei dati previsti all'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n° 83.
7. Sono altresì pubblicati in area protetta da credenziali riservate ai consiglieri le proposte di delibera, gli atti preparatori delle sedute consiliari ed i files audio delle registrazioni delle sedute consiliari.
8. Potranno essere trasmesse le riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale, in diretta o in differita. La Giunta comunale con apposito atto definirà le modalità di trasmissione.

### **Articolo 8**

*Appalti di lavori e servizi*

1. Nel rispetto delle norme di pubblicità contenute nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 in materia di lavori pubblici e per la trasparenza negli appalti, sul sito istituzionale viene data pubblicità dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione e degli esiti delle altre procedure di scelta del contraente previste agli articoli 30 e seguenti della citata LP 26/1993.
2. Per la durata del periodo di svolgimento della gara ufficiale o ufficiosa e dei sondaggi informali, sul sito sono pubblicati gli elaborati progettuali e contabili consultabili da parte dei concorrenti invitati o potenziali, accessibili ove ritenuto opportuno in area protetta da credenziali.
3. Le notizie riguardanti appalti di lavori e servizi sono raggruppate per consigliature e rimangono in pubblicazione per il tempo ritenuto utile a fini informativi e di ricerca anche storica.

### **Articolo 9**

*Sistema informatico territoriale: piano regolatore e cartografia generale. Cooperazione applicativa.*

1. Nelle more della validazione del nuovo catasto numerico, correttamente georeferenziato, il sistema informatico territoriale (SIT o GIS) è diviso in due parti:
  - a) il piano regolatore generale: redatto su base catastale ufficiale, contiene le informazioni cartografiche con la possibilità di interrogare la relativa normativa, mediante collegamenti ipertestuali alle relative norme e con possibilità di collegamenti ipertestuali in profondità nei sottostanti livelli informativi contenenti i relativi tematismi provinciali e altri piani comunali territoriali speciali. Nella sezione riguardante il piano regolatore generale sono disponibili anche i documenti informatici amministrativi che lo costituiscono, come le delibere consiliari e provinciali di approvazione, le relazioni e i pareri, le norme di attuazione e il regolamento edilizio, i documenti di analisi e di progetto del censimento e piano di recupero del patrimonio edilizio montano e quant'altro può risultare utile. È disponibile anche il previgente piano regolatore e alcune pregresse varianti a titolo di informazione e documentazione storica;

b) la cartografia generale: contiene il viario completo di numeri civici con i relativi edifici; i toponimi, i dati dei piani economici silvo-pastorali, gli impianti di illuminazione pubblica, le reti tecnologiche e altre informazioni geografiche ritenute utili, la carta tecnica provinciale in formato vettoriale e le sottostanti basi raster costituite da ortofoto di varie epoche e da foto aree storiche georeferenziate e della carta tecnica provinciale.

2. In prospettiva è prevista l'unificazione del SIT su un'unica base cartografica catastale correttamente georeferenzata.

3. In prospettiva è prevista inoltre l'implementazione e trasformazione del SIT comunale in servizi di rete mediante cooperazione applicativa con la condivisione nel rispetto di regole tecniche comuni delle banche dati geografiche del Comune con quelle della Provincia e altri enti pubblici e soggetti erogatori di servizi pubblici, in modo da consentire al cittadino una visione sinottica dei vari livelli informativi.

### **Articolo 10**

#### *Imposte e tasse; tributi e tariffe per servizi*

1. Il Comune mette a disposizione sul sito istituzionale tutte le informazioni utili relative a imposte e tasse comunali, ai tributi in genere e alle tariffe per i servizi erogati.

2. Ove possibile sul sito sono messi a disposizione gli strumenti informatici per consentire il calcolo degli importi dovuti.

### **Articolo 11**

#### *Trasparenza valutazione e merito*

1. Nel rispetto dell'art. 11 comma 8 del DL 150/2009 una voce di menù della prima pagina invia alla sezione speciale denominata "trasparenza valutazione e merito" riporta i dati previsti dalla vigente legislazione regionale in materia.

### **Articolo 12**

#### *Albo telematico*

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 il sito istituzionale su reti telematiche di cui al presente regolamento contiene anche l'albo telematico che ad ogni effetto legale sostituisce l'albo pretorio.

2. Nella sezione "albo" sono pubblicati tutti gli atti amministrativi la cui efficacia legale è condizionata dalla pubblicazione all'albo telematico dell'amministrazione. Le deliberazioni e le determinazioni sono pubblicate unitamente agli allegati e alle dichiarazioni di voto espresse dai consiglieri comunali durante la seduta consiliare. La consegna al Segretario comunale in seduta consiliare del testo della dichiarazione di voto sottoscritta dai consiglieri comunali obbliga il Comune alla pubblicazione telematica, salvo espresso diniego di pubblicazione contenuto nella dichiarazione di voto stessa.

3. All'albo telematico sono pubblicati gli avvisi di consegna di cose ritrovate come disposto dagli articoli 927 e 928 del codice civile e gli avvisi di cani vaganti ritrovati nel rispetto dei principi della legge quadro 14 agosto 1991, n. 281.

4. Per consentire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 della legge 69/2009, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo il sito istituzionale del Comune può essere utilizzato anche da parte di altri enti presenti nel Comune di Storo tenuti alle pubblicazioni legali, come l'azienda pubblica di servizi alla persona (APSP) villa san Lorenzo, l'Asuc di Darzo e il Consorzio di miglioramento fondiario di Storo e quello di Darzo e Lodrone.

### **Articolo 13**

#### *Modulistica*

1. Un'apposita voce di menù presente nella prima pagina invia alla sezione "modulistica" ove per obbligo di legge sono pubblicati tutti i moduli raggruppati per argomento e per procedure.

2. Gli uffici comunali non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sul sito istituzionale.

3. Si considerano pubblicati sul sito istituzionale del Comune anche i moduli raggiungibili mediante collegamenti ipertestuali presenti nel sito con rinvio ad altri siti nel rispetto dei principi di gestione associata di compiti e attività connessi a funzioni e servizi amministrativi.

## **Sezione II. Portale telematico**

### **Articolo 14**

#### *Portale telematico istituzionale*

1. Il portale telematico istituzionale consente ai cittadini, agli operatori di altre pubbliche amministrazioni, degli enti gestori di pubblici servizi, delle Forze dell'ordine e dei centri di assistenza fiscale (CAF) di accedere via reti telematiche, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al successivo capo del presente regolamento, ai dati personali degli archivi istituzionali comunali per attività di consultazione interattiva e autocertificazione, al fine di snellire significativamente le procedure di conoscenza e accertamento rivolte a soggetti esterni, migliorando nel contempo l'efficacia dell'organizzazione esterna.

2. Il portale telematico istituzionale di accesso via reti telematiche agli archivi comunali consente ai cittadini di compilare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sono indispensabili per i rapporti con la pubblica amministrazione a seguito del divieto, introdotto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ai commi 01 e 02 dell'art. 40 del citato DPR di produrre certificati agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

3. L'accesso al servizio telematico è consentito soltanto ad utenze il cui profilo di autorizzazioni sia stato opportunamente definito. Per ogni accesso effettuato l'applicazione esegue la registrazione di tutte le operazioni svolte dall'utente.

4. Alcuni dati e informazioni del portale possono essere di accesso pubblico, e possono contenere dati personali nei limiti fissati al capo successivo del presente regolamento, quando si tratta di adempiere ad obblighi di legge.

### **Articolo 15**

#### *Accessi al portale telematico*

1. L'accesso al portale avviene tramite la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi come previsto all'articolo 64 comma 1 del CAD 82/2005. Funge da carta nazionale dei servizi anche la tessera sanitaria provinciale debitamente abilitata allo scopo previa richiesta al Comune. Nelle more dell'abilitazione tecnica di tali strumenti è consentito l'accesso anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio come disposto al successivo comma 2 del citato articolo del CAD.

2. Nel profilo delle autorizzazioni individuali è prevista la consultazione interattiva dei dati personali delle persone appartenenti alla medesima famiglia anagrafica o delle persone con le quali è condivisa la medesima pratica.

3. Nel profilo delle autorizzazioni dei liberi professionisti esercenti professioni che comportano erogazioni di servizi tecnici, amministrativi o legali verso cittadini, può essere concessa su autorizzazione degli interessati, la consultazione interattiva dei loro dati personali necessari all'espletamento degli incarichi ricevuti. I progettisti hanno accesso alle pratiche edilizie di loro competenza e nel rispetto delle regole fissate dal Comune potranno presentare in via telematica con accesso al portale le DIA, le domande di concessione edilizia e altre pratiche di competenza.

4. Per gli operatori di altre pubbliche amministrazioni, delle Forze dell'ordine e degli enti gestori di pubblici servizi è consentito l'accesso cumulativo e le ricerche negli archivi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni ove venga assicurato il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Sono fatti salvi gli accessi e condivisioni dei dati in esecuzione delle indicazioni provinciali in applicazione dei principi di gestione associata di compiti e attività connessi a funzioni e servizi amministrativi.

## **Sezione III. - Comunicazioni istituzionali**

### **Articolo 16**

#### *Indicazioni generali*

1. Ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con DPRReg 1 febbraio 2005, n. 3/Leg (di seguito TUOC) il comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Per tale motivo nulla di quanto succede di rilevante nella comunità locale può essere estraneo al Comune, il quale partecipa alla vita comunitaria anche con pubblicazioni sul sito di cui al presente regolamento e con altri servizi di rete sociale.

2. Le pubblicazioni sul sito di dati, documenti, notizie e comunicazioni ai sensi degli articoli compresi in questa sezione si considerano di natura istituzionale ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del codice 196/2003.

### **Articolo 17**

#### *Portale delle associazioni*

1. Nel rispetto dei principi statutari, sul sito è pubblicato l'albo delle associazioni, previsto all'articolo 10 del regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, completo dei dati riguardanti la sede e il presidente, eventuali persone con particolari incarichi e i componenti degli organi previsti nello statuto o analogo atto costitutivo che viene pubblicato sul sito direttamente o tramite collegamento ipertestuale ai singoli siti delle associazioni stesse.

2. Il Comune favorisce lo sviluppo da parte delle associazioni dell'utilizzo delle reti telematiche e dei servizi di rete sociale.

3. Il Comune collabora alla realizzazione di un portale unico di raccolta e consultazione degli eventi sociali programmati dalle associazioni.

### **Articolo 18**

#### *Attività di promozione turistica*

1. Il Comune offre spazi sul proprio sito e pubblica annunci, atti, dati e documenti anche multimediali di promozione turistica del territorio e di attività di attrazione turistica che avvengono nel Comune.

### **Articolo 19**

#### *Attività di promozione culturale e sportiva e di occasioni di aggregazione sociale*

1. La biblioteca comunale pubblica sul sito le iniziative di promozione culturale e sociale, anche programmate in associazione con altre biblioteche comunali.

2. Sul sito comunale sono promosse e pubblicizzate le iniziative culturali, sportive e di aggregazione sociale programmate nel territorio comunale.

### **Articolo 20**

#### *Attività di promozione del senso di appartenenza alla comunità.*

1. Il Comune promuove il senso di appartenenza alla comunità, pubblicando sul sito notizie di eventi importanti della vita di persone che possono essere di interesse per tutta la comunità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sul sito comunale possono essere ospitati, oltre che negli appositi spazi pubblicitari, i necrologi e altri annunci relativi ad eventi della vita.

3. L'amministrazione comunale può pubblicare sul sito atti di condivisione di sentimenti e di espressioni di vicinanza a cittadini in momenti particolarmente significativi della vita.

### **Articolo 21**

#### *Altri dati e notizie*

1. Oltre a quanto elencato in via indicativa nei precedenti articoli della presente sezione, sul sito possono essere pubblicati altri dati e notizie di attualità o storiche, curiosità, statistiche, informazioni utili, rubriche e quant'altro possa rientrare nei principi indicati all'art. 16.



## Capo III - Trattamento dei dati personali

### Articolo 22

#### *Principi*

1. È riconosciuto prioritario il principio fondamentale di ogni democrazia della completa conoscibilità delle azioni amministrative degli eletti e degli atti pubblici amministrativi da loro adottati, sancito dall'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tuttavia quando tali documenti contengono dati personali, vanno rispettati anche i principi sanciti nel codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, (Codice 196/2003) di necessità, proporzionalità e di pertinenza e non eccedenza che comporta una diffusione con durata limitata nel tempo in modo da garantire anche il diritto all'oblio. Ne consegue che nella gestione del sito istituzionale su reti telematiche, il Comune deve prioritariamente perseguire le finalità di pubblicazione e diffusione degli atti amministrativi, consentendone la reperibilità anche nel tempo attraverso i motori di ricerca e solo quando taluni atti contengano necessariamente anche dati personali, deve per tali atti, e solo per essi, adottare le linee guida a tutela dei cittadini indicate dal Garante e riportate nei successivi articoli.

### Articolo 23

#### *Individuazione degli atti contenenti dati personali non soggetti a tutela e a limitazioni alla diffusione.*

1. A seguito delle modifiche apportate al codice 196/2003 dall'art. 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e dall'art. 40 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 i dati delle persone giuridiche e di enti diversi dalle persone fisiche non sono soggetti alla normativa sul trattamento dei dati personali. Sono quindi soggetti alle limitazioni di cui agli articoli seguenti solo le delibere, determine ed altri atti pubblicati sul sito istituzionale del Comune che contengono dati personali di persone fisiche.

2. Agli effetti del presente regolamento le ditte individuali, con le quale il comune intrattiene rapporti commerciali, i cui nomi e cognomi appaiono negli atti pubblicati sul sito, sono equiparate alle persone giuridiche e quindi ad esse non si applicano le disposizioni limitative alla pubblicazione previste nel presente capo, con l'avvertimento che ove occorra e sia possibile, verrà indicata la partita IVA e non il codice fiscale.

### Articolo 24

#### *Limitazioni sulle informazioni riguardanti i dati personali e tecniche di redazione degli atti destinati alla pubblicazione.*

1. Per rispettare i principi di necessità, proporzionalità e di pertinenza e non eccedenza dei dati personali, nella redazione degli atti e documenti destinati alla pubblicazione si deve avere cura di limitare i dati personali al minimo necessario per l'individuazione delle persone, con il solo riferimento al nome e cognome, e ove occorrono altri dati, al codice fiscale e al luogo di residenza, con esclusione di via e numero civico e di altri dati.

2. Per rispettare il diritto all'oblio, nel caso sia necessario inserire nei provvedimenti destinati alla pubblicazione dati personali soggetti a limitazioni della durata, gli stessi dati saranno contenuti in separati documenti informatici, allegati ai documenti principali tramite collegamenti ipertestuali, che rimarranno in pubblicazione solo per dieci giorni.

3. Come disposto dall'art. 20, comma 2, art. 21 comma 2 e art. 181 comma 1 lett. a) del codice per il trattamento dei dati personali il consiglio comunale ha approvato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari con delibera consiliare n. 8 del 13 aprile 2007. Questi dati vengono riportati in elenchi separati dai provvedimenti cui si riferiscono e sono sottratti all'accesso generalizzato e alla pubblicazione e diffusione in Internet, con l'avvertenza nei provvedimenti stessi di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che chiunque ne abbia interesse e diritto può accedere, anche tramite vie informatiche, previa richiesta agli uffici.

4. Negli articoli seguenti sono considerati i casi particolari che possono costituire eccezioni ai principi formulati in questo articolo.

## **Articolo 25**

### *Normativa speciale*

1. Le pubblicazioni di atti contenenti dati personali previsti da leggi speciali sono pubblicati per la durata prevista. Ove non diversamente disposto si fissano i seguenti termini:

a) per quanto riguarda la sezione “trasparenza, valutazione e merito”:

1) albo dei beneficiari di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) punto 1) del presente articolo: restano in pubblicazione l'albo dell'ultimo esercizio finanziario e l'albo dei due esercizi finanziari pregressi; le informazioni di cui all'art. 18 del DL 83/2012 riguardanti la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese e enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere, restano in pubblicazione per tre anni;

2) le informazioni riguardanti gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) punto 2 del presente articolo, restano in pubblicazione per due esercizi finanziari oltre a quello corrente;

3) in materia di trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) punto 3 del presente regolamento, le informazioni riguardano la situazione aggiornata e, per i tassi di assenza e procedimenti disciplinari avviati, viene pubblicata una tabella con la situazione dell'ultimo mese confrontata con il mese dell'anno precedente;

4) gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici e i relativi compensi di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) punto 4 del presente regolamento sono soggetti ad aggiornamento semestrale.

b) in materia edilizia:

1) I dati personali dei titolari, contitolari, tecnici, e altri referenti e gli altri dati previsti dalla legge riguardanti l'avvenuto rilascio della concessione edilizia o l'avvenuta presentazione della dichiarazione di inizio lavori di cui all'art. 1 comma 1 lett. c) punto 1 sono pubblici per la durata di validità dei titoli abilitativi;

2) i dati personali delle persone coinvolte e gli altri dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, di cui all'art. 1 comma 1 lett. c) punto 2 del presente regolamento, restano in pubblicazione per due mesi precedenti all'ultimo mese di pubblicazione;

c) sono fatte salve le normative e le indicazioni fornite anche tramite circolari da parte delle autorità competenti per quanto riguarda le pubblicazioni speciali all'albo telematico in materia di Stato civile, notifiche a persone irreperibili e altre fattispecie particolari.

## **Articolo 26**

### *Dati personali di amministratori e funzionari e impiegati*

1. Gli atti amministrativi degli organi collegiali contengono i nomi dei componenti presenti e assenti alla seduta. Talvolta in tali atti ci sono nomi e cognomi di componenti degli organi collegiali che hanno chiesto che vengano messe a verbale loro dichiarazioni o che hanno votato contro o si sono astenuti. Gli atti degli organi monocratici e le determinazioni dei funzionari contengono la firma con indicazione del nome e cognome. Gli atti di nomina di commissioni e di designazioni e nomine di rappresentanti comunali presso altri enti e istituzioni contengono ovviamente i dati personali dei nominati e dei componenti. In alcuni casi ci possono essere dati personali di coloro che hanno espresso pareri in ordine agli atti medesimi.

2. I dati personali considerati ai commi precedenti del presente articolo sono parte integrante degli atti che li contengono e rimangono in pubblicazione a tempo indeterminato per costituire la biblioteca telematica prevista dallo statuto e richiamata all'art. 2 del presente regolamento.

## **Articolo 27**

*Fattispecie particolari di delibere e determine che contengono dati personali.*

1. Rimangono in pubblicazione senza particolari limitazioni le delibere della giunta comunale in materia elettorale riguardanti l'assegnazione degli spazi elettorali alle formazioni politiche e ai candidati che partecipano direttamente alle competizioni e a tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco.

2. A titolo esemplificativo si considerano alcune fattispecie particolari di delibere e determine che contengono dati personali, per le quali si applicano le disposizioni in materia di elenchi separati non pubblicabili o di dati personali trascritti in calce agli atti visibili per la sola durata legale delle pubblicazioni:

a) trasformazioni patrimoniali riguardanti permuta, compravendite o sdemanializzazioni con contestuale cessioni nominative di aree e procedure espropriative;

b) provvedimenti urbanistici in materia di piani attuativi, lottizzazioni e convenzioni urbanistiche con riferimento ai dati personali dei proprietari delle aree interessate e dei soggetti sottoscrittori delle convenzioni;

c) gestione delle liti con riferimento ai nominativi delle parti avverse;

d) determine di rimborso spese all'economista;

3. Gli atti relativi alle pubbliche selezioni e concorsi comportano la conoscibilità dei dati personali dei candidati e degli esiti positivi delle prove per tutta la durata della procedura.

## **Articolo 28**

*Associazioni*

1. Non si applicano particolari limitazioni alle pubblicazioni che contengono dati personali riguardanti i presidenti, o facenti funzioni, i componenti degli organi collegiali e gli incaricati di funzioni delle associazioni.

## **Articolo 29**

*Delibere, determine e altri atti che riguardano il personale*

1. Le delibere, determine e altri atti che riguardano il personale al posto del nome e cognome contengono il numero di matricola.

## **Articolo 30**

*Ordinanze e provvedimenti necessitati.*

1. Le ordinanze e i provvedimenti necessitati contenenti dati personali sono pubblicati solo ove ricorra un obbligo di legge e perché disposto nel provvedimento stesso e per il tempo ivi previsto e ove ne ricorrano le circostanze, rimangono in pubblicazione oltre tale termine nel testo privato dei dati personali.

## **Articolo 31**

*Dati personali degli atti riguardanti la parte di comunicazione istituzionale del sito considerata nella sezione III del Capo II. Finalità di natura giornalistica e di ricerca storica.*

1. Come stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali di cui all'art 153 del Codice nella direttiva approvata con deliberazione 19 aprile 2007 (GU n. 120 del 25 maggio 2007) al paragrafo 7, "oltre alle norme in materia di comunicazione istituzionale, agli enti locali sono applicabili anche le disposizioni del Codice che riguardano i trattamenti di dati personali finalizzati alla pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero. È parimenti applicabile il codice di deontologia per l'attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c); Provvedimento del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, allegato A.1 al Codice). Nella direttiva il Garante esemplifica la pubblicazione da parte dei comuni di riviste e notiziari anche telematici a sfondo giornalistico o la riproduzione all'interno di volumi editi dai comuni informazioni riferite a particolari eventi verificatisi sul proprio territorio e fa riferimento a intenti dell'ente locale di intraprendere attività di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato, con finalità di tipo storico che è oggetto di specifiche disposizioni e garanzie contenute anche

in un apposito codice di deontologia e di buona condotta che riguarda, altresì, la consultazione degli archivi storici di enti pubblici, allegato al Codice.

2. Gli atti, documenti e notizie pubblicate nella sezione terza, del capo Secondo relativa alla parte non istituzionale del sito, possono contenere dati personali per le ragioni e le finalità indicate nel primo comma del presente articolo e restano in pubblicazione per il breve periodo che costituiscono notizia, a meno che non siano dati di natura storica.

### **Articolo 32**

#### *Direttive del Garante*

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio dinamico alle direttive del garante per il trattamento dei dati personali, con particolare richiamo, oltre a quanto citato all'articolo precedente, alle linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web approvate con deliberazione 2 marzo 2011 (GU n. 64 del 19 marzo 2011).

### **Articolo 33**

#### *Informativa e diritti dell'interessato*

1. In calce alle pagine del sito è riportato un collegamento ipertestuale al documento contenente le politiche del Comune di Storo in merito al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli raccolti durante la navigazione sul sito, contenente l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del codice, informazioni sul titolare, luogo e modalità del trattamento dei dati personali con collegamento ipertestuale al presente regolamento, dei dati di navigazione, dei dati forniti volontariamente dall'utente, dei cookies e dei diritti degli interessati ai sensi dell'articolo 7 del codice 196/2003.

## Indice generale

Articolo 1	Fonti legislative e statutarie	1
Articolo 2	Biblioteca telematica	2
Articolo 3	Bollettino del Comune di Storo	3
Articolo 4	Formati aperti	3
Articolo 5	Disponibilità e accessibilità dei dati	3
Articolo 6	Organi amministrativi e uffici	3
Articolo 7	Statuto, regolamenti, delibere, determine e altri provvedimenti di portata generale e...	4
Articolo 8	Appalti di lavori e servizi	4
Articolo 9	Sistema informatico territoriale: piano regolatore e cartografia generale. Cooperazione...	4
Articolo 10	Imposte e tasse; tributi e tariffe per servizi	5
Articolo 11	Trasparenza valutazione e merito	5
Articolo 12	Albo telematico	5
Articolo 13	Modulistica	5
Articolo 14	Portale telematico istituzionale	6
Articolo 15	Accessi al portale telematico	6
Articolo 16	Indicazioni generali	7
Articolo 17	Portale delle associazioni	7
Articolo 18	Attività di promozione turistica	7
Articolo 19	Attività di promozione culturale e sportiva e di occasioni di aggregazione sociale	7
Articolo 20	Attività di promozione del senso di appartenenza alla comunità.	7
Articolo 21	Altri dati e notizie	7
Articolo 22	Principi	8
Articolo 23	Individuazione degli atti contenenti dati personali non soggetti a tutela e a limitazioni alla ...	8
Articolo 24	Limitazioni sulle informazioni riguardanti i dati personali e tecniche di redazione degli atti ...	8
Articolo 25	Normativa speciale	9
Articolo 26	Dati personali di amministratori e funzionari e impiegati	9
Articolo 27	Fattispecie particolari di delibere e determine che contengono dati personali.	10
Articolo 28	Associazioni	10
Articolo 29	Delibere, determine e altri atti che riguardano il personale	10
Articolo 30	Ordinanze e provvedimenti necessitati.	10
Articolo 31	Dati personali degli atti riguardanti la parte di comunicazione istituzionale del sito ...	10
Articolo 32	Direttive del Garante	11
Articolo 33	Informativa e diritti dell'interessato	11